

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 691 del 31/12/2025, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Affari istituzionali;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027;

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Giugliano in Campania;

Visto il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'avvocatura comunale approvato con la deliberazione del G.C. n. 12 del 31/01/2019 art. 2 secondo il quale “gli avvocati dipendenti sono iscritti all'Albo degli avvocati elenco speciale dei difensori degli Enti Pubblici con spesa a carico dell'Ente”.

Premesso che:

1. il Comune di Giugliano, quale Ente dotato di personalità giuridica, è parte in liti processuali, sia in veste di attore che convenuto, innanzi alle diverse Autorità Giudiziarie e che per il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio si è avvalso, ove previsto, dell'Avvocatura Comunale, ed in particolare degli avvocati Daniela Paura e Gaetano Cocco, entrambi regolarmente iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 3 co. 4, del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale ed abilitati all'esercizio della professione forense;
2. con nota prot. n. 1705 del 07.01.2022, l'Avv. Daniela Paura è stata autorizzata all'utilizzo dei propri veicoli per l'espletamento delle funzioni procuratorie presso le sedi giudiziarie, e con nota Prot. n. 155853/2025, parimenti è stato autorizzato l'avv. Gaetano Cocco;
3. con nota prot. n.159088 del 01.12.2025 l'avv. Daniela Paura ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività procuratoria relativa al seguente periodo: Ottobre 2025 e per il rinnovo della casella di posta elettronica certificata, allegando dettagliate ricevute di pagamento, per l'importo complessivo di euro 94,82;
4. Con nota prot. n.0150672-2025, in esecuzione della delibera di G.C. n. 56/2025 del 17/10/2025 e successiva determina dirigenziale di esecuzione n. 1836/2025 DEL 23/10/2025, l'Avv. Gaetano Cocco ha trasmesso la “Richiesta di rimborso spese iscrizione C.O.A. Napoli Nord” per complessivi Euro 661,30. Altresì, con nota prot.n. 0169945-2025 ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività procuratoria relativa al seguente periodo : Novembre e dicembre 2025 oltre al costo per il rinnovo della casella di posta elettronica certificata, allegando dettagliate ricevute di pagamento, per l'importo complessivo di euro 332,59;
5. appare possibile liquidare la somma di euro 993,89 a titolo di rimborso spese esenti sostenute per lo svolgimento dell'attività procuratoria come da note allegato e che si richiamano, in favore dell'Avvocato Gaetano Cocco ed euro 94,82 in favore dell'Avv. Daniela Paura per lo svolgimento dell'attività procuratoria come da nota che si allega e si richiama;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente, firmatario del presente atto;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis Dlgs. 267/00;

DETERMINA

1. liquidare all'Avv. Gaetano Coccoi la somma di euro 993,89 a titolo di rimborso spese per l'attività procuratoria, rinnovo casella di posta elettronica ed iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati;
2. liquidare l'importo di Euro 94,82 in favore dell'Avv. Daniela Paura per lo svolgimento dell'attività procuratoria per il mese di Ottobre 2025 nonché per il rinnovo della casella di posta certificata.
3. di dare atto che la spesa di euro 1.088,71 trova copertura al capitolo di spesa 10100009 "rimborso spese per avvocatura" Missione 01, Programma 11, Titolo 1, del Bilancio triennale 2025-2027 impegno 4766/25
4. dare mandato al Servizio Trattamento Economico di corrispondere le somme dovute utilizzando il conto corrente normalmente utilizzato per il pagamento dello stipendio.
5. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, I comma Dlgs. 267/00;

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco -con indicazione degli estremi identificativi dell'atto liquidativo - nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013. Il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri.